

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **243/1975** (ECLI:IT:COST:1975:243)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **OGGIONI** - Redattore: - Relatore: **CAPALOZZA**

Camera di Consiglio del **30/10/1975**; Decisione del **10/12/1975**

Deposito del **17/12/1975**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8120**

Atti decisi:

N. 243

ORDINANZA 10 DICEMBRE 1975

Deposito in cancelleria: 17 dicembre 1975.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 339 del 24 dicembre 1975.

Pres. OGGIONI - Rel. CAPALOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26, quinto e sesto comma, e 27, quarto

comma, del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie...), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1974 dalla Corte suprema di cassazione nella causa di lavoro tra Fallavena Enea e la società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che la Corte di cassazione - sezione lavoro - ha sollevato, con sua ordinanza del 30 aprile 1974, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 26, commi quinto e sesto, e 27, comma quarto, del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione: commisurazione dell'indennità di buonuscita degli autoferrotranvieri allo stipendio o paga ultimi raggiunti senza tener conto dell'intera retribuzione effettivamente percepita; mancato riconoscimento della ridetta indennità agli autoferrotranvieri che hanno diritto a pensione.

Considerato che le stesse questioni sono state risolte da questa Corte con sentenza n. 124 del 1975, che ha dichiarato, la prima, non fondata nei sensi di cui alla motivazione (avendo ritenuto l'espressione "stipendio o paga ultimi raggiunti" comprensiva dell'intera retribuzione finale), e la seconda non fondata, per essere la buonuscita sostitutiva della pensione e comprensiva del mancato pensionamento;

che, non essendo stati addotti motivi o argomenti nuovi, questa Corte non ha ragione di modificare la sua giurisprudenza.

Visti, gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale proposte dalla Corte di cassazione con ordinanza 30 aprile 1974 circa gli artt. 26, commi quinto e sesto, e 27, comma quarto, del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna - lacuale e lagunare -, filovie ed autolinee in regime di concessione), in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, questioni già dichiarate non fondate con la sentenza n. 124 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.